

CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2012 addì 30 del mese di maggio, presso la sala consiliare, alle ore 15,40, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1^a convocazione, adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della deliberazione in oggetto, risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri: Enrico Minelli, Rosauro Solazzi, Pier Luigi Zanella, Guido Signorini, Paolo Santurro, Cecilia Beconcini, Paolo Frezzi, Antonio Angeli, Mirko Briziarelli, Giulia Ulivi, Angelo Antonio Falmi, Sabrina Nencioni, Alberto Briccolani, Andrea Poli, Massimo Mari, Alessandra Passigli, Beatrice Bensi.

Assenti giustificati: Lorenzo Cappelletti, Marco Manzoli, Alberto Acanfora.

Assenti ingiustificati: //.

Presiede il Consigliere Sig. Rosauro Solazzi.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Stefano Mori.

Assessori presenti alla seduta Sigg.ri: Alessandro Calvelli, Francesco Casini, Silvia Tacconi, Laura Guerrini, Claudio Tonarelli.

Scrutatori nominati all'inizio della seduta i Sigg.ri: //.

Deliberazione n. 42

Oggetto: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persona fisiche (IRPEF) - Modifiche al regolamento, determinazione aliquota da applicare per l'anno 2012 e soglia di esenzione.

Viene stabilito di esaminare congiuntamente i punti relativi al bilancio di previsione anno 2012 (nn. 4, 5, 6, 7 e 8 dell'ordine del giorno) e votarli successivamente uno per uno.

La sintesi del dibattito è riportata per intero nella successiva deliberazione n. 44 di pari data.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente "l'istituzione di un'addizionale comunale IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449" e sue modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 1 del predetto D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), dal comma 7 dell'art. 40 D.L. 1/10/2007 n. 159 e dal comma

16 dell'art. 13, D.L. 6/12/2011 n. 201 ed in particolare i seguenti commi:

- comma 1 che testualmente recita: "E' istituita a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale sull'imposta sul reddito delle persona fisiche";

- comma 3 che testualmente recita: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

- comma 3-bis che testualmente recita: "Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";

- comma 4, che testualmente recita: "L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dei c. 2° e 3° ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persona fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuato entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento";

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 33 del 27 febbraio 2007 con cui è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione

dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e determinata l'aliquota da applicare per l'anno 2007 nella misura dello 0,6%;

PRESTO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, confermata dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO l'art. 1, comma 142 lett. a) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che consente ai comuni, mediante adozione di deliberazione consiliare di modifica del citato regolamento, parte integrante e sostanziale del presente atto, di disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale de quo e di stabilire, ai sensi del successivo periodo, lett. b), una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RITENUTO opportuno al fine di garantire l'equilibrio del Bilancio di Previsione 2012, determinare la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, per il corrente anno, elevandola di 0,2 punti percentuali e di applicare le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/'98 prevedendo la soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale IRPEF non superiore a € 7.500,00 (settemilacinquecento/00);

VISTO l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, che dispone che gli enti locali durante la gestione devono rispettare gli equilibri stabiliti in bilancio;

VISTO l'art. 42, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce in generale la competenza in materia di regolamenti al Consiglio Comunale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, Finanziaria 2001, "il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi comunali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione";

VISTO che il comma 16-quater dell'art. 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differita al 30 giugno 2012;

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27.12.200 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 quinquies, del D.L. 2.3.2012 n. 16, modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, a decorrere dall'anno 2012, entro 30 gg. dall'approvazione della delibera che istituisce o modifica l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze le proprie deliberazioni ai fini della pubblicazione nel sito informativo www.finanze.gov.it;

VISTO il parere favorevole del Dirigente dell'Area Gestione delle Risorse per gli aspetti tecnici e contabili, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA l'attestazione di conformità alla vigente normativa rilasciata dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, commi 2 e 4 let. d) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con 13 voti favorevoli e 5 contrari (Consiglieri Briccolani, Poli e Mari del Gruppo P.d.L., Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli e Passigli), su 18 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di modificare, ai sensi del D.Lgs. 360/'98 e successive modificazioni ed integrazioni, l'allegato "Regolamento comunale per l'applicazio-

ne dell'addizionale comunale IRPEF", parte integrante e sostanziale del presente atto, adottato con proprio provvedimento n. 33 del 27 febbraio 2007, in cui viene stabilito, per le motivazioni espresse in narrativa, che, per l'anno d'imposta 2012, l'aliquota è determinata nella misura dello 0,8%, prevedendo altresì una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a € 7.500,00 (settemilacinquecento/00);

- 2) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento secondo le modalità applicative stabilite dall'art. 4, comma 1 quinquies, del D.L. 2.3.2012 n. 16, modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.

Successivamente, con 13 voti favorevoli e 5 contrari (Consiglieri Briccolani, Poli e Mari del Gruppo P.d.L., Bensi del Gruppo C.A.-Bagno a Ripoli e Passigli), su 18 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 267/2000.

Firmati nell'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori

IL PRESIDENTE
f.to Solazzi

----- Certificato di Pubblicazione -----

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì 11 giugno 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.

Lì 11 giugno 2012

L'Istruttore Amministrativo
(S. Baldini)

----- Certificato di esecutività -----

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suesata deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 11 giugno 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mori